

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico	2
3. Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica.....	4
4. Criteri per la redazione del Documento di Polizia Idraulica e l'individuazione dei reticoli.....	5
4.1 Indicazioni per l'individuazione dei corsi d'acqua tombinati del Reticolo Idrico Minore	6
5. Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM e definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.....	6
5.1 Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore.....	6
5.2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.....	7
6. Contenuti del Documento di Polizia Idraulica.....	8
6.1 Procedura amministrativa di approvazione del Documento di Polizia Idraulica	8
7. Predisposizione della documentazione digitale del Documento di Polizia idraulica.....	10
8. Modalità di aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica.....	10
9. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica	11
10. Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale.....	11
FAC-SIMILE ASSEVERAZIONE PER LA REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	12
Diagramma di flusso della procedura di approvazione del Documento di Polizia Idraulica	14

1. Premessa

Il presente documento, in attuazione della legge regionale 1/2000, fornisce criteri e indirizzi ai Comuni per la ricognizione del Reticolo Idrografico Minore (RIM) e per l'effettuazione dell'attività di "Polizia Idraulica", intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice civile: l'art. 822 dispone che *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]"*.

La "legge in materia" è stata, fino al 1999, il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che, all'articolo 1, disponeva *"Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse"*. La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico e generale interesse".

In applicazione di tale normativa, lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra. È interpretazione consolidata dalla giurisprudenza che la classificazione delle acque come pubbliche e, quindi, inserite in specifici elenchi derivasse unicamente da uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma proprio per le sue insite caratteristiche e qualità "accertate" dalla pubblica amministrazione. L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura "dichiarativa" di uno status giuridico posseduto *ab origine* dall'acqua. Tale procedimento lasciava aperta la possibilità di ricorrere avverso l'iscrizione, al fine di accertare e dichiarare caso per caso il carattere privato dell'acqua.

L'art. 1 del R.D. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne"*.

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, al comma 1, dispone che *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato"*. Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia", a cui rimanda l'articolo 822 del Codice civile.

In sintesi, è pertanto possibile affermare che **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo**. In tale complesso di beni, costituenti la demanialità idrica, sono ovviamente comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Appare chiaro, in modo inequivocabile, che nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque, fino a giungere alla definizione netta contenuta della norma del 2006 ed alla sostanziale eliminazione di fatto delle acque classificate come private.

Chiarito che **le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato**, occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze demaniali, dal momento che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono, oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge, per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è definito dal volume di terreno o roccia naturalmente interessato dal deflusso delle acque di piena frequente (così come definito nel Piano di Assetto Idrogeologico - PAI), incluse le variazioni morfologiche e dimensionali conseguenti alla realizzazione di opere idrauliche. Il contorno dell'area, che nei corsi non arginati viene occupata dalla piena rara, si chiama riva interna o sponda e quella contigua,

riva esterna. Gli argini sono invece opere artificiali che vengono costruite per il contenimento delle piene. **Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne**, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica. **Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla Pubblica Amministrazione devono ritenersi anch'essi demaniali**, in quanto iscritti al demanio a seguito di specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei **fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso**, non vi è alcun dubbio, dato che il Codice civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile, si devono intendere **tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.), indipendentemente dal regime idrico**, sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti, sia che essi stessi si esauriscano o spagolino. Non è rilevante il fatto che essi siano stati, o meno, interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di Polizia Idraulica gli alvei "*dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale*" ed inoltre specifica che "*formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.*"

L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le **sorgenti**, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro *caput fluminis*.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo e, tra essi, distinguere quelli costruiti da privati o dalla Pubblica Amministrazione e quelli a scopo di bonifica e/o di irrigazione.

Circa i **canali costruiti da privati**, si deve fare riferimento al R.D 1775/1933. Se i canali sono costruiti in regime concessorio, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione. L'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale. L'acqua può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto dalla Pubblica Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- per le grandi derivazioni (artt. 25, 28 29, 31 del R.D. 1775/1933), le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
- per le piccole derivazioni, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Nel novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione, che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Sono fatti salvi i casi di **canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato**: essi infatti sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. Tra questi, vanno annoverati i **canali demaniali d'irrigazione**, trasferiti al demanio delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Canale Cavour e i canali appartenenti alla cessata Amministrazione Generale Canali Demaniali d'Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio di Pavia, il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero). Sono, altresì, demaniali i **canali navigabili**, classificati come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione. In

tali canali scorrono acque pubbliche, appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi, purché compatibili. Tra essi si annoverano il Naviglio Grande e il Naviglio di Paderno.

Sono considerati pubblici e demaniali, ancorché artificiali, i **canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica**, secondo le disposizioni del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale”. In tali canali scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandole in altri corsi d’acqua pubblici. La polizia delle acque - limitatamente ai predetti canali - si esercita ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

In sintesi, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la Polizia Idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **sono demaniali i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche**, estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d’acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), **nonché tutti i corsi d’acqua naturali** anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- **sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso, ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica** di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, **nonché i canali destinati all’irrigazione ed alla navigazione, demaniali in forza di una specifica disposizione normativa**.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

3. Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica

Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica sono:

- per i corsi d’acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, che indica all’interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o “nulla osta” idraulico;
- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”. Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.

La legge regionale n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai Comuni le funzioni di Polizia Idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul Reticolo Idrico Minore (art. 3, comma 114).

Rientrano nel Reticolo Idrico Minore tutti i corsi d’acqua demaniali che non appartengono al Reticolo Idrico Principale (Allegato A), al Reticolo di Bonifica (Allegato C) e che non si qualificano come canali privati. I Comuni sono pertanto chiamati ad un’attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone il Reticolo Idrico Minore nel proprio territorio.

I Comuni debbono esercitare le funzioni di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F “Canoni regionali di Polizia Idraulica” ed E “Linee Guida di Polizia Idraulica”, parti integranti della deliberazione regionale.

4. Criteri per la redazione del Documento di Polizia Idraulica e l'individuazione dei reticoli.

Per procedere alla redazione del Documento di Polizia Idraulica, il tecnico incaricato dovrà innanzitutto effettuare la ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale, individuandolo e classificandolo sulla base di quanto evidenziato al paragrafo 3 e riassunto nella tabella 1, in calce al presente paragrafo.

In generale, appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), anche nel caso che non siano più attivi.

Una volta proceduto alla ricognizione del reticolo idrico superficiale, è necessario classificare i canali e corsi d'acqua secondo quanto riportato nel paragrafo 2 – “Normativa di riferimento in materia di demanio idrico”.

In linea di principio si considerano **demaniali**:

- i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla Pubblica Amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali classificati come opere idrauliche dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Al fine di garantire una corretta ricognizione e classificazione dei corsi d'acqua, è necessario operare in stretto raccordo con i Consorzi di Bonifica, eventualmente presenti sul territorio comunale.

L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nel Documento di Polizia Idraulica e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di corso d'acqua pubblico ai sensi della normativa soprarichiamata.

Tabella 1 – Classificazione dei corsi d'acqua da riportare nel DPI comunale

CLASSIFICAZIONE RETICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	AUTORITÀ IDRAULICA/ GESTIONE*
RETICOLO DEMANIALE	NATURALE	tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche	Regione Lombardia (Allegato A alla dgr di “polizia idraulica”);
		tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, tanto più se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici	AIPO (Allegato B alla dgr di “polizia idraulica”) Consorzi di Bonifica (limitatamente al reticolo demaniale trasferito da Regione e incluso nell'Allegato C alla dgr di “polizia idraulica”)
	ARTIFICIALE	i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica	Comune (in forma residuale, tutti i reticoli demaniali non inclusi negli Allegati A, B e C)
		i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici	
RETICOLO PRIVATO	ARTIFICIALE	i canali costruiti da soggetti privati in regime concessorio (fino alla scadenza dell'atto autorizzativo) ai sensi del R.D 1775/1933, in quanto opere idrauliche necessarie all'esercizio della concessione stessa.	Soggetti privati (Consorzi Irrigui, Consorzi di Miglioramento Fondiario ecc...)**

Note:

* *La gestione dei reticoli può essere delegata, così come riportato nella L.r. n. 31/2008, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:*

- *ai sensi dell'art. 80 c.5 "I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale".*
- *ai sensi dell'art. 80 c.6 bis "I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale".*

** la gestione dei reticoli privati può essere affidata, dagli stessi privati, ai Consorzi di Bonifica, mediante specifici accordi. In tal caso dovranno essere inclusi nell'Allegato C.

4.1 Indicazioni per l'individuazione dei corsi d'acqua tombinati del Reticolo Idrico Minore

In relazione ai tratti di corsi d'acqua tombinati, con particolare riferimento a quelli in area urbanizzata, si forniscono le seguenti indicazioni generali per una corretta individuazione nel Documento di Polizia Idraulica comunale, rimandando ad ogni modo la valutazione puntuale delle singole situazioni al Comune, in base alla specificità dei casi:

- i reticoli demaniali tombinati, in continuità idraulica con corsi d'acqua a cielo aperto, che rivestono ancora un ruolo attivo come ricettori, anche se compromessi dal punto di vista qualitativo, devono comunque essere individuati come Reticolo Idrico Minore e sono pertanto soggetti alle disposizioni del R.D. n. 523/1904 e, in generale, alla normativa di polizia idraulica (rilascio di autorizzazioni-concessioni, vincolistica delle fasce di rispetto ecc...);
- in caso contrario, se la tubazione è costituita da un'infrastruttura nella quale sono collettati gli scarichi delle reti fognarie e la stessa è in carico al soggetto gestore del servizio idrico integrato, è opportuno classificarla come tratto di fognatura (senza quindi l'apposizione delle fasce di rispetto che riguardano esclusivamente i corsi d'acqua, anche se tombinati). Il Comune deve specificare chiaramente, nella relazione del DPI, il soggetto gestore del tratto di fognatura e la corretta individuazione del tratto stesso. Permane in capo al soggetto gestore la verifica di compatibilità idraulica della fognatura. Nelle tavole del Documento di Polizia Idraulica, il tratto di fognatura compreso dal punto di collettamento delle acque del reticolo minore fino allo scarico nel recettore successivo (che dovrà essere autorizzato mediante una concessione di polizia idraulica) deve essere indicato con un'apposita grafica per distinguerlo (pur mantenendone la continuità) dal tratto di corso d'acqua naturale del Reticolo Idrico Minore.

5. Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM e definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del Reticolo Idrico Minore, il Comune dovrà anche regolamentare l'attività di Polizia Idraulica sullo stesso, con particolare riferimento alle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Nel Documento di Polizia Idraulica, per avere una rappresentazione completa del reticolo idrografico del territorio comunale, è opportuno tracciare anche le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale (10 m, salvo, come previsto all'articolo 10 c. 2 della L.r. n. 4/2016, "proposte di modifica stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi") e del Reticolo Idrico di Bonifica (così come individuato dai Consorzi di Bonifica attraverso i propri strumenti di pianificazione).

5.1 Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore.

Le fasce di rispetto dovranno essere individuate da un tecnico con adeguata professionalità, tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;

- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente e adeguata a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Titolo II – Norme per le fasce fluviali.

Nell'elaborato tecnico dovranno essere riportate anche le perimetrazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali, alle aree di esondazione contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e alle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

All'interno del Documento di Polizia Idraulica, l'amministrazione comunale dovrà definire le fasce di rispetto sulla base di quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore a 10 mt).

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi della Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della D.G.R. 30 novembre 2011 n. 2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12" (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

Con riferimento alla legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 (art. 10, c.2) *"Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT"*.

Si evidenzia che, sino al recepimento del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all'Allegato C della presente deliberazione valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010.

5.2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico. Potranno anche essere individuate più fasce di rispetto (oltre a quelle previste dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904), alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un utile riferimento è costituito dalla disciplina vigente in materia di Polizia Idraulica (v. paragrafo 3) e dall'Allegato E alla presente delibera (Linee Guida di Polizia Idraulica).

Altre norme di riferimento sono contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e nelle misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Si dovrà, in particolare, tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.) del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali (art. da 28 a 39) e nelle aree soggette

- a esondazione a carattere torrentizio e di conoide (art. 9);
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

Per quanto riguarda l'installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della legge regionale n. 12/2005) all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, occorre attenersi a quanto previsto dalla d.g.r. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5- distanze di rispetto).

6. Contenuti del Documento di Polizia Idraulica.

Il Documento di Polizia Idraulica, redatto in forma digitale, dovrà essere costituito da:

- un **elaborato tecnico**, composto dalla cartografia e da una relazione tecnica, nel quale il professionista incaricato illustra le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia si dovrà riportare, alla scala dello strumento urbanistico comunale, la totalità del reticolo idrografico e la relativa fascia di rispetto. Il reticolo idrografico dovrà essere così articolato:
 - A) il Reticolo Idrico Principale (RIP), individuato con la presente deliberazione (Allegato A), sul quale compete a Regione e/o AIPO (Allegato B) l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica;
 - B) il Reticolo Idrico Minore (RIM) di competenza comunale, individuato in base a quanto sopra descritto;
 - C) il Reticolo Idrico di Bonifica (RIB), individuato ai sensi della presente deliberazione (Allegato C);
 - D) i corpi idrici privati (canali di derivazione);
- un **elaborato normativo**, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto;
- **shapefile** costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore - RIM";
- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (art. 47, DPR 445/2000), sottoscritta da parte del professionista incaricato della redazione del Documento di Polizia Idraulica (Geologo, o Ingegnere con competenze in materia di analisi idrauliche), redatta in accordo con lo schema riportato in calce al presente documento.

Il Comune, in fase di redazione del DPI, ha altresì facoltà di segnalare le eventuali proposte di revisione dei tratti idrici del Reticolo Principale (modifiche del tracciato ecc...), utilizzando la scheda riportata in calce all'Allegato D1 "*Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto individuati del Documento di Polizia Idraulica*".

Il Documento di Polizia Idraulica dovrà essere sottoposto al competente Ufficio Territoriale Regionale prima della sua approvazione, affinché quest'ultimo possa esprimere parere tecnico vincolante.

6.1 Procedura amministrativa di approvazione del Documento di Polizia Idraulica

L'approvazione da parte dei Comuni del Documento di Polizia Idraulica è subordinata, ai sensi della presente delibera, all'espressione da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale competente del parere tecnico vincolante. La seguente procedura delinea le modalità in cui tale parere viene espresso per le nuove istanze e/o varianti.

Soggetti interessati dalla procedura:

Amministrazione Comunale	Redige il Documento di Polizia Idraulica e lo trasmette all'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio
Consorzio di Bonifica	Controlla la coerenza con il proprio reticolo e rilascia il parere di competenza (verifica di coerenza)
Regione Lombardia – UTR	Emette il parere tecnico vincolante sul Documento

	di Polizia Idraulica
Regione Lombardia – D.G. Territorio e Sistemi Verdi – Reticoli e Demanio Idrico	Disciplina il riordino dei reticoli idrici e stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica
Regione Lombardia – D.G. Territorio e Sistemi Verdi – Sistema Informativo Territoriale Integrato	Gestisce l’infrastruttura dell’Informazione Territoriale (I.I.T.)
ARIA spa	Realizza, mantiene e gestisce gli applicativi e le banche dati della I.I.T. Fornisce assistenza tecnica per il servizio di controllo dei dati e per il servizio di registrazione degli utenti al portale di Regione Lombardia

Procedura:

- Il Comune procede all’adozione (presa d’atto) del Documento di Polizia Idraulica;
- nel caso il territorio sia attraversato da tratti di reticolo idrico di competenza consortile, prima dell’invio del DPI all’UTR di competenza, il Comune trasmette il proprio Documento di Polizia Idraulica al Consorzio di Bonifica competente e acquisisce la “verifica di coerenza” con il reticolo di bonifica; il Consorzio è tenuto ad esprimersi entro 60 giorni (rif. Legge Regionale n. 31/2008, art. 80, comma 1, lettera f bis);
- il Comune invia istanza di parere all’Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di competenza e procede al caricamento sull’applicativo digitale RIMWEB del Documento di Polizia Idraulica, comprensivo degli shapefile redatti secondo le indicazioni di cui all’Allegato D1 “*Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto individuati del Documento di Polizia Idraulica*”.
- L’UTR, entro i termini previsti per l’istruttoria (90 giorni dalla data di protocollo dell’istanza):
 - esamina il Documento di Polizia Idraulica sotto il profilo tecnico;
 - verifica il caricamento della componente geografica su RIMWEB (shapefile “id_ctr12” e “fasce”) e se la componente geografica è stata realizzata in coerenza con le tavole del DPI;
 - richiede il controllo ad ARIA spa della rispondenza dei dati digitali (componente geografica), attraverso segnalazione ad apposita casella postale di supporto (assistenza_rimweb@ariaspa.it), dalla quale riceve in risposta i report di controllo entro 10 giorni dalla segnalazione.

Qualora dagli esiti dell’istruttoria, sotto il profilo tecnico e/o sotto il profilo della consegna digitale dei dati (componente geografica), risultino delle carenze, l’UTR provvede a inviare al Comune la richiesta di correzioni/integrazioni.

- Il Comune provvede alle integrazioni e alle correzioni richieste e alla trasmissione delle stesse all’UTR di competenza. Dal momento della protocollazione della documentazione integrativa decorrono nuovamente i tempi istruttori.
- l’UTR, terminata positivamente l’istruttoria, invia:
 - il parere positivo al Comune;
 - la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo alla casella postale di supporto (assistenza_rimweb@ariaspa.it) della Infrastruttura per l’Informazione Territoriale (IIT);
- il servizio di assistenza di ARIA spa, ricevuta la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo, provvede a caricare la componente digitale geografica del Documento di Polizia Idraulica nel servizio di mappa “Reticolo Idrografico Regionale Unificato” (RIRU).
- il Comune, ricevuto il parere positivo regionale, provvede a:
 - approvare, entro 30 giorni dall’acquisizione del parere positivo regionale, il Documento di Polizia

Idraulica;

- caricare, entro 60 giorni dall'approvazione, la delibera di approvazione sull'applicativo RIMWEB.

Al fine di rendere coerente il Piano di Governo del Territorio con il Documento di Polizia Idraulica approvato, è necessario che il Comune recepisca lo stesso all'interno della strumentazione urbanistica, utilizzando la procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla legge regionale 12/2005.

7. Predisposizione della documentazione digitale del Documento di Polizia idraulica.

I Comuni devono consegnare a Regione, in formato digitale, la documentazione relativa al Documento di Polizia Idraulica, così composta:

- scheda dei dati di riferimento del DPI, compreso l'elenco e la descrizione dei file allegati;
- file in formato pdf contenenti gli elaborati che costituiscono il DPI: elaborato cartografico, relazione tecnica, elaborato normativo e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- file costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore - RIM" in formato shapefile, così strutturati:
 - il sistema di coordinate cartografiche scelto per l'acquisizione delle componenti geografiche deve essere UTM32_WGS84;
 - la scala di digitalizzazione deve essere quella utilizzata per la redazione dello strumento urbanistico comunale (1:1.000 – 1: 2.000 – 1: 5.000 – 1: 10.000);
 - la base cartografica di partenza da utilizzare come riferimento deve essere il database topografico;
 - il confine comunale deve essere coerente con quello utilizzato negli elaborati del PGT;
 - l'individuazione cartografica del Reticolo Idrico Minore deve avvenire, partendo dal Reticolo Idrografico Regionale Unificato-RIRU, identificando eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua e/o modificando quelli già esistenti.

Il Reticolo Idrografico Regionale Unificato è scaricabile dal portale cartografico di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <http://www.geoportale.regione.lombardia.it/>.

Le specifiche tecniche informatiche di dettaglio per la predisposizione degli elaborati, comprendenti lo Schema fisico dei file, gli shapefile da utilizzare come riferimento ed il modello della scheda dei dati del DPI, sono riportati nell'Allegato D1 "*Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto individuati del Documento di Polizia Idraulica*".

La documentazione dovrà essere presentata in caso di redazione del nuovo DPI o in caso di modifica/aggiornamento del documento stesso.

Tale procedura consente di implementare la cartografia dei reticoli idrici dei Comuni nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) integrato (previsto dall'art. 3 della legge regionale 12/2005), realizzando una banca dati condivisa a disposizione dei cittadini, delle amministrazioni locali e dei tecnici professionisti.

8. Modalità di aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica.

In occasione dell'aggiornamento o revisione, anche parziale, del Documento di Polizia Idraulica (DPI), lo stesso dovrà essere adeguato ai sensi delle presenti linee guida.

Sono tenuti ad aggiornare il proprio Documento di Polizia Idraulica anche i Comuni che hanno realizzato uno studio del Reticolo Idrico Minore esteso all'intero territorio comunale ma che, dopo la redazione del medesimo, hanno subito modifiche dell'assetto idrografico, geomorfologico o adeguamenti a seguito del trasferimento dei corsi d'acqua.

Il DPI deve essere recepito nel Piano di Governo del Territorio (PGT) alla prima occasione utile in sede di variante

urbanistica.

La delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, potrà avvenire solo a seguito della redazione degli appositi approfondimenti (studi idraulici/idrogeologici) di cui al paragrafo 5.

In caso nel Documento di Polizia Idraulica vigente si riscontri la presenza di corsi d'acqua con la delimitazione delle fasce di rispetto tracciate in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904, per poter confermare tale delimitazione occorre verificare, in sede di adeguamento del DPI, che tale delimitazione derivi dall'aver effettuato i necessari studi idraulici/idrogeologici; in questo ultimo caso, occorre inoltre verificare se vi sia la necessità o meno di dover procedere all'adeguamento e/o all'aggiornamento degli studi idraulici di cui al punto precedente (per l'introduzione di più recenti disposizioni normative, per le mutate condizioni idrauliche e/o idrogeologiche del bacino del corso d'acqua o altro); nel caso si verificano queste ultime condizioni, gli studi dovranno essere aggiornati. Viceversa, per poter confermare le risultanze degli studi pregressi, dovrà essere sottoscritta, da parte del professionista incaricato dell'aggiornamento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000, vedi schema allegato al presente documento) con la quale sarà dichiarata la non necessità di dover procedere ad ulteriori studi di approfondimento.

In assenza di tali condizioni, le fasce di rispetto dovranno essere riportate alla distanza prevista dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904.

9. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino dovrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

10. Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio).

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, da espletarsi sulla base di quanto indicato nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017, Allegato A "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

**FAC-SIMILE ASSEVERAZIONE PER LA REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA
IDRAULICA**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a.....
nata/o a il.....
residente a
in via n.
iscritto/a all' [] Ordine [] Collegio deidella Regione/Provincia..... n. ord.....
incaricato/a dal Comune di (prov.....)
con Det./Del. n.....del.....

- di redigere il Documento di Polizia Idraulica (DPI) ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale –Allegato D alla deliberazione regionale di Polizia Idraulica vigente”
- di aggiornare il Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto nell’annoda, ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale – Allegato D alla deliberazione regionale di Polizia Idraulica vigente”

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

DICHIARA

- di aver redatto il Documento di Polizia Idraulica (DPI) di cui sopra conformemente ai “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale – Allegato D alla deliberazione regionale di Polizia Idraulica vigente”;
- di aver aggiornato il Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto nell’annoda, ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale – Allegato D alla deliberazione regionale di Polizia Idraulica vigente” relativamente ai seguenti aspetti:
 -
 -
 -
 - Altro.....
- di aver redatto, ai fini della delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua in deroga a quanto previsto dall’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, uno studio idraulico di approfondimento ai sensi dell’Allegato 4 dei “Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”;

oppure.....

- di aver aggiornato, ai fini della delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, lo studio idraulico di approfondimento (redatto nell'anno da ai sensi dell'Allegato 4 dei "Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12";
- oppure.....
- che non si è reso necessario sviluppare studi idraulici di approfondimento, in quanto.....(lo studio non propone la delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, oppure specificare altre/ulteriori motivazioni).
- che lo studio non ha individuato corsi d'acqua del reticolo idrico minore (RIM di competenza comunale).

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....

(luogo, data)

Il Dichiarante

.....

Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall'articolo 47 del d. lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (articolo 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000.

Diagramma di flusso della procedura di approvazione del Documento di Polizia Idraulica

